



RAMO TRASPORTI
MARINE DEPARTMENT

**POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DELLE
MERCİ TRASPORTATE
N. IMA000...**

AIG Europe S.A.

alle Condizioni Generali allegate ed alle Condizioni Particolari che seguono,
assicura a favore della Spettabile

..... (nominativo)

..... (indirizzo)

Cap Città (Prov.)

P.I.(codice fiscale o P.Iva)

tutte le merci spedite o trasportate che si intenderanno garantite in base ai termini e con le modalità qui previste.

IMPORTANTE

LEGGETE ATTENTAMENTE LA VOSTRA POLIZZA

- Eventuali testi di Clausole riportate per titoli nelle Condizioni Particolari e riconosciute dal Mercato Nazionale e/o Internazionale si considerano come integralmente trascritte e pertanto accettate.
- In caso di sinistro l'Assicurato, come in seguito indicato, è invitato a rivolgersi al più vicino Commissario d'Avaria nominato dalla Società.
- il Contraente o l'Assicurato non devono consentire esonero o limitazione della responsabilità del Vettore oltre quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni Internazionali.

COPIA PER
AIG Europe S.A.
da restituire firmata

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini, le Parti attribuiscono il seguente significato:

<i>Contraente</i>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<i>Assicurato</i>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<i>Società</i>	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici
<i>Assicurazione</i>	il contratto di assicurazione
<i>Polizza</i>	il documento che prova l'assicurazione
<i>Broker</i>	il mediatore di assicurazione indicato in polizza
<i>Rischio</i>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<i>Sinistro</i>	il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso oggetto di copertura assicurativa in base alle condizioni della presente polizza
<i>Danno</i>	l'avaria derivante alle merci dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione
<i>Perdita</i>	la perdita materiale delle merci a seguito di un rischio assicurato
<i>Franchigia</i>	l'importo, in cifra fissa od in percentuale del valore assicurato, da dedurre dall'indennizzo
<i>Scoperto</i>	la percentuale di danno risarcibile a carico dell'assicurato
<i>Indennizzo</i>	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di danno
<i>Premio</i>	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori per l'assicurazione del rischio

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali, integrate, agli effetti della delimitazione e della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della Legge Italiana, dalle clausole e condizioni richiamate negli allegati che il Contraente dichiara di conoscere.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (inesatte o reticenti)

La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato, i quali hanno l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio e sul suo apprezzamento.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

In particolare il Contraente e/o Assicurato devono dichiarare:

- se le merci appartengono alla categoria delle merci infiammabili, esplosivi, pericolose o deperibili;
- se le merci siano di trasbordo o di risedizione con indicazione del luogo di origine e della data di arrivo;
- se siano previste clausole che comportino esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre quanto disposto dalla Legge o dalle Convenzioni Internazionali;
- il nome della nave per gli effetti di cui all'articolo 523 del Codice della Navigazione;
- se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta, salvo il caso di merci dichiarate per trasporti su navi - traghetto e/o RO-RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate;
- se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo.

Art. 3 - Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto

L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi conformi alla Clausola di Classificazione o eventuale analoga clausola straniera contenuta nel presente contratto.

La Società non risponde dei sinistri a determinare i quali abbia concorso la colpa con previsione dell'Assicurato nell'utilizzazione del mezzo di trasporto, ove di questo l'Assicurato disponga, ovvero nella scelta del mezzo di trasporto o del vettore, spedizioniere o altro intermediario allorché il trasporto sia affidato a terzi.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della Polizza

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. La Compagnia assicuratrice accetta il prolungamento a 15 (quindici) giorni del periodo di rispetto per il pagamento del premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma secondo).

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Se il Contraente non paga i premi o le rate del premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla sede della Compagnia.

Art. 5 - Stipulazione del contratto e successive modifiche

Il contratto di assicurazione, per essere valido, deve essere stipulato per iscritto mediante Polizza, che ne determina l'effetto e la scadenza, sottoscritta dalla Compagnia a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dal Contraente. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto con l'emissione da parte della Compagnia di un documento (denominato atto di variazione e/o appendice) la cui validità si intende parimenti subordinata alla sottoscrizione da parte della Compagnia, mediante le persone all'uopo autorizzate, e dal Contraente.

Art. 6 – Valore Assicurabile

Il valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo previsti in polizza.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili quali spese di trasporto, di assicurazione, oneri fiscali e doganali. Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.

Art. 7 - Coassicurazione

Qualora risulti dalla Polizza che l'assicurazione è prestata da più Compagnie in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento

dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, **senza vincolo solidale**, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la Polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle Coassicuratrici.

Art. 8 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 9 - Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 10 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia nel caso in cui il contratto sia soggetto all'applicazione di un premio minimo, l'importo versato dal Contraente per l'annualità in corso si intende comunque acquisto dalla Compagnia e le eventuali rate di premio successive alla comunicazione restano invariate.

Art. 11 - Imposte e/o tasse e/o oneri anche fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri anche fiscali stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico esclusivo dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 12 - Scoperto/Franchigia

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello scoperto/franchigia e con il minimo indicato nelle Condizioni Particolari e/o scheda di Polizza, **restando tale scoperto/franchigia e minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, farli assicurare da altri.**

Art. 13 - Sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti stabiliti in Polizza, viene attribuito allo stesso sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Art. 14 - Sinistri - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 - Interpretazione del testo di Polizza

La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di Variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerate come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza, relative Appendici e Atti di Variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse appaiano.

Art. 16 – Norme applicabili in caso di sinistro

CONSTATAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Il Contraente e/o Assicurato, a richiesta degli Assicuratori, sono tenuti a fornire gli elementi presi a base per la determinazione del valore assicurato, nonché i documenti atti a comprovare il medesimo.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- comunicare all'Assicuratore, appena venga a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro ne abbia la detenzione fino all'atto della riconsegna;
- chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna a destino, l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dall'Assicuratore. La constatazione dei danni, occorrendo mediante perizia, dovrà, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, dovrà essere redatto verbale in contraddittorio con l'Amministrazione interessata.
Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui l'Assicuratore non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, si dovrà richiamare l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti Autorità locali.
In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati non appena constatato il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;
- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno:
l'Assicuratore ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dall'Assicuratore, che se ne assume ogni onere e responsabilità;
- astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto dell'Assicuratore;
- fornire all'Assicuratore ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questi rivolta loro ai fini dei precedenti commi.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicheranno gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

PAGAMENTO DEI DANNI

Il pagamento delle indennità sarà effettuato, contro rilascio di quietanza, quando l'Assicurato avrà:

- provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e, per le Assicurazioni a viaggio, consegnato l'Originale della Polizza o il Certificato di Assicurazione;
- dichiarato se e quali altre Assicurazioni siano state stipulate sulla stessa merce;
- consegnato i documenti del trasporto, il certificato di avaria, il verbale e l'eventuale perizia relativi alla constatazione del danno redatti a cura del Commissario di avaria o delle altre persone o Autorità indicate nell'Art. "Obblighi in caso di Sinistro", nonché se richiesto dall'Assicuratore, ogni altro documento utile per accertare le circostanze del Sinistro;
- consegnato, a richiesta dell'Assicuratore, la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- esibito la fattura e gli altri documenti originali comprovanti il valore assicurabile delle merci ai sensi dell'Art. "Valore assicurabile".

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



CONDIZIONI PARTICOLARI

Le seguenti Condizioni Particolari prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali dei capitolati di polizza o delle Clausole a stampa allegate alla presente.

La garanzia è prestata in base alle dichiarazioni della Contraente, la quale è tenuta a manifestare tutte le circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio.

Art. 1 CONTRAENTE / ASSICURATA

La presente polizza viene stipulata da parte della Spett.le XXXX nella duplice veste di Contraente/Assicurata.

Art. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Rientrano nella presente assicurazione le merci indicate al successivo articolo, spedite o trasportate da e/o per conto della Contraente a condizione che esista un suo interesse assicurabile oppure risulti un onere assicurativo a suo carico.

Si intendono incluse nella presente assicurazione le merci movimentate relativamente a:

- acquisti;
- vendite;
- "conto deposito" (con esclusione della giacenza);
- "conto visione" e/o ad "uso campionario" (con esclusione della giacenza);
- invio alla clientela per "dimostrazione" e/o "tentata vendita" (con esclusione della giacenza);
- invii per la lavorazione presso terzi, compreso il viaggio di ritorno e le movimentazioni fra gli stessi (con esclusione della giacenza);
- trasferimenti tra magazzini e/o depositi di proprietà o gestiti dal Contraente (con esclusione della giacenza);
- trasferimenti intercompany fra società controllate, collegate e simili (con esclusione della giacenza);
- trasferimenti per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in genere, incluse le relative giacenze.

Le spedizioni per le quali non esista un interesse assicurabile diretto della Contraente/Assicurata in base ai termini di compravendita si intendono assicurate alle condizioni dell'articolo denominato "Rischi Contingenti – Merci Acquistate / Merci Vendute" qualora esso sia specificatamente riportato nelle presenti Condizioni.

Art. 3 MERCI ASSICURATE

La presente polizza assicura tutte le spedizioni ed i trasporti delle seguenti merci, qui descritte a titolo esemplificativo e non limitativo:

da concordare

nonché, la spedizione ed il trasporto di quant'altro inerente l'attività di produzione e/o commercializzazione della Contraente.

Art. 4 ESCLUSIONI MERCEOLOGICHE

Sono escluse dall'assicurazione, salvo esplicito accordo fra le parti prima dell'inizio del trasporto, le spedizioni ed i trasporti di:

- carte valore o aventi valore facciale, carta moneta, monete, francobolli, documenti,
- oggetti in materiali preziosi o semipreziosi, gioielli ed orologi in genere,
- oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezionismo o di affezione,
- piante, fiori, ed animali vivi, merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata, merci alla rinfusa e/o in cisterna,
- autoveicoli e motoveicoli, barche,
- armi ed esplosivi,
- tabacchi,
- pelli e pellicce,
- masserizie, effetti d'uso,
- merci usate o di rispeditura, merci danneggiate e/o avariate,
- telefonia mobile e non, pc, tablet e similari
- lastre di vetro e cristallo,
- prodotti farmaceutici, nonché vaccini.

Art. 5 VALIDITA' TERRITORIALE

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



La polizza è valida per le spedizioni ed i trasporti effettuati nell'ambito dei paesi del Mondo intero, **con esclusione delle spedizioni e dei trasporti effettuati a/da/in ed attraverso:**

da concordare

Art. 6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione e/o ritardata comunicazione non intenzionale od involontaria commessa dalla stessa o dalle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché amministratori e/o dirigenti non pregiudicheranno questa assicurazione.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio calcolato proporzionalmente rispetto al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata ed anche se nel frattempo il rischio si è concluso

Art. 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La presente copertura è prestata in base alle Condizioni Generali, integrate agli effetti della delimitazione e della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della Legge Italiana, dalle seguenti allegate clausole:

- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009
- Institute Cargo Clauses (Air) ed 1.1.2009
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009
- Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.2009
- Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009
- Institute War Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.2009
- Institute Classification Clause ed. 1.1.2001 e relativa tabella dei soprappremi per età nave
- Cargo ISM Endorsement. ed. 1.5.1998
- Termination of Transit Clause (Terrorism) ed. 1.1.2009
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause ed. 10.11.2003
- Marine Cyber Endorsement LMA 5403 ed. 11.11.2019
- Sanction Limitation and Exclusion Clause JC2010-014
- Communicable Disease Exclusion cargo JC 2020-011
- Territory Restriction Endorsement

Restano comunque esclusi dalla garanzia i danni e/o le perdite materiali e diretti alle merci assicurate dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

- variazione della temperatura;
- bagnamento, condensa, ruggine, ossidazione e scolorimento relativamente alle merci caricate in container open top e/o flat rack.

Relativamente a macchinari usati e merci usate restano comunque esclusi dalla garanzia i danni e/o le perdite materiali e diretti alle merci assicurate dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da: uso, usura e funzionamento; restano altresì esclusi i danni preesistenti e comunque non specificatamente attribuibili ad un avvenimento di trasporto avvenuto durante l'operatività della presente polizza, nonché i danni di abrasione, ammaccatura, ruggine, ossidazione o di natura estetica che non compromettono la funzionalità del bene.

Resta altresì inteso e convenuto che dalla garanzia assicurativa sono espressamente esclusi i danni elettrici e/o elettronici salvo che siano una conseguenza di un avvenimento/rischio coperto sotto la presente Polizza.

Art. 8 COLPA GRAVE DELLA CONTRAENTE/ASSICURATA

Sono inclusi i danni e le perdite derivanti da colpa grave della Contraente/Assicurata e/o persone di cui essa debba rispondere.

Art. 9 DOLO

Sono inclusi i danni e le perdite derivanti da dolo di persone di cui la Contraente/Assicurata debba rispondere.

Art. 10 BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione o ritardata comunicazione non intenzionale o involontaria della stessa o delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, nonché dei suoi Amministratori, non pregiudicheranno la validità della presente copertura assicurativa.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Art. 11 MEZZI DI TRASPORTO E MASSIMALI

La garanzia è operante per le spedizioni ed i trasporti rientranti nella presente assicurazione effettuate con i mezzi sotto indicati per le somme massime a fianco degli stessi specificate, che la Società garantisce a Valore Intero (o in alternativa a Primo Rischio Assoluto, fatta eccezione per i trasporti via mare che si intendono prestati in forma a valore Intero) per ogni sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento, indipendentemente dal fatto essi siano usati da una o più Aderenti, come segue:

€	per ogni evento e/o sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico evento
€	per ogni giacenza in corso di transito
€	per ogni nave e/o nave RO/RO e/o traghetto
€	per ogni autocarro di vettori terzi (comprese eventuali tratte terrestri di connessione preliminari e/o successive alla tratta marittima/aerea/ferroviaria)
€	per ogni autocarro di proprietà della Contraente/Assicurata e/o sotto il suo controllo o gestione (comprese eventuali tratte terrestri di connessione preliminari e/o successive alla tratta marittima/aerea/ferroviaria)
€	per ogni autovettura e furgone (intendendosi per tali: veicoli rientranti nella categoria N1 con portata massima fino a Kg. 1.000,00) di proprietà della Contraente/Assicurata e/o sotto il suo controllo o gestione
€	per ogni convoglio ferroviario
€	per ogni aeromobile
€	per spedizione postale
€	per ogni fiera od esposizione

I suddetti massimali si intendono prestata in “forma cumulativa” per tutte le Società assicurate con la presente polizza.

In base a quanto previsto dall’art. 1907 CC qualora il valore dei beni risulti maggiore dei massimali sopra indicati, la Società risponderà nei limiti del massimale in proporzione al valore delle somme limite elencate.

Eventuali eccedenze di valore potranno essere garantite previo esplicito accordo fra le parti.

In assenza di esplicita dichiarazione, la percezione da parte della Società di un premio corrispondente al maggior valore del bene non potrà essere ritenuta quale deroga espressa ai massimali sopra indicati.

(in alternativa)

In caso di superamento dei suddetti limiti, fermi restando i massimali sopra indicati, l’assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto” senza applicazione della riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dall’art. 1907 c.c.

Art. 12 SCOPERTO - FRANCHIGIA

Eventuali perdite o danni indennizzabili sotto la presente polizza saranno liquidati previa deduzione dello scoperto ovvero della franchigia fissa qui di seguito previsti (calcolati o applicabili sull’ammontare indennizzabile) come segue:

- Scoperto ..% con il minimo di € ..per ogni evento dovuto a rapina, furto totale o parziale, manomissione, mancata riconsegna, smarrimento ed ammanchi in genere;
- Franchigia € ... per ogni altro evento.

Sia lo scoperto che la franchigia non possono essere oggetto di altra assicurazione.

Art. 13 VALORE RISARCIBILE

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 6 delle Condizioni Generali, il valore risarcibile sarà determinato in base ai seguenti elementi:

per le merci acquistate

valore di fattura di acquisto (escluso IVA), maggiorato delle spese di trasporto, assicurazione ed altri eventuali costi inerenti se documentabili (se dovuti e non già inclusi nella fattura stessa)

per le merci vendute

valore di fattura di vendita (escluso IVA) maggiorato delle spese di trasporto, assicurazione ed altri eventuali costi inerenti se documentabili (se dovuti e non già inclusi nella fattura stessa)

per le merci non ancora fatturate

costo di rimpiazzo costituito dal prezzo di acquisto delle materie prime oltre ai costi di lavorazioni parziali effettuate sino al momento dell’evento dannoso ed altri eventuali costi inerenti, da documentare specificatamente.

La Contraente potrà richiedere la copertura dell’utile sperato sino alla concorrenza massima del 30% prima dell’inizio della spedizione ed in tal caso dovrà essere pagato il relativo premio addizionale.

Art. 14 NOTIFICA DEI RISCHI – REGISTRAZIONI

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Per le spedizioni ed i trasporti previsti in polizza ed automaticamente coperti la Contraente è esentata dal comunicare gli stessi alla Società. Ha comunque l'obbligo di munire i mezzi di trasporto di una distinta delle merci caricate tenendone una copia a disposizione della Società unitamente ai documenti di trasporto.

La Società avrà facoltà di ispezionare tramite i propri incaricati, in qualsiasi momento negli orari di ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale della Contraente che abbia attinenza con gli stessi quali i Registri degli acquisti, i Registri della fatture emesse, la dichiarazione annuale dell'I.V.A. sui quali, se richiesto, la Contraente dovrà fornire i chiarimenti del caso.

Art. 15 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La garanzia si intende inoltre estesa ai rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico delle merci assicurate purché dette operazioni siano effettuate con mezzi meccanici idonei. Si precisa che per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto e per "scarico" l'operazione inversa.

Art. 16 DURATA DELLA GARANZIA (applicabile in base ai mezzi di trasporto previsti dalla copertura di polizza)

La garanzia ha inizio dal momento in cui le merci vengono per la prima volta movimentate nel magazzino o nel luogo di deposito di partenza al fine di essere caricate nel/sul mezzo di trasporto per l'inizio del viaggio.

La garanzia continua durante l'eventuale giacenza all'interno dei recinti dello stabilimento della Contraente e prosegue durante l'ordinario corso del viaggio fino a che le merci non siano consegnate al Magazzino del ricevitore od altro Magazzino finale nella località di destinazione, con l'intesa che il periodo di giacenza prima della consegna finale non potrà eccedere i seguenti termini:

- 30 giorni nella località di destino (per le spedizioni terrestri);
 - 30 giorni nell'aeroporto di sbarco (per le spedizioni aeree);
 - 60 giorni nel porto di sbarco (per le spedizioni marittime);
- e ciò a decorrere dalla data di arrivo delle merci

La validità della garanzia non sarà pregiudicata da cambiamenti di percorso, trasbordi forzati e non forzati purché non decisi dalla Contraente e/o non provocati dalla stessa e/o dai suoi dipendenti, mandatari e preposti, e salvo ove ne sia il caso, il diritto degli Assicuratori a percepire un adeguato sovrappremio da stabilirsi di comune accordo tra le Parti.

Art. 17 FIERE ED ESPOSIZIONI

L'assicurazione vale inoltre per le merci – nonché per i materiali di arredamento ed allestimento di stand in quanto di proprietà della Contraente o sotto la sua responsabilità – durante

- la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni ufficiali in Italia ed Europa, per un periodo massimo di giacenza di 30 giorni
- il viaggio di andata e quello di ritorno (se effettuato)

Fermo restando che la copertura dei beni in giacenza non subirà alcuna interruzione o modifica rispetto alla copertura prevista dalla presente polizza, dalla garanzia si intenderanno comunque esclusi i danni, le perdite o le spese dipendenti parzialmente o totalmente, direttamente od indirettamente da:

- guasto elettrico o meccanico avvenuti durante l'operatività o l'uso dei beni assicurati;
- occorsi durante il montaggio o l'allestimento dello stand;
- furto con destrezza o mancanze rilevate al termine dell'esposizione;
- terrorismo od atti compiuti da persone che agiscano per motivi politici.

Per l'operatività della garanzia, agli effetti della garanzia di bagnamento e di furto è condizione essenziale che l'esposizione avvenga in locali chiusi e debitamente protetti.

Rinuncia alla rivalsa

Gli Assicuratori rinunceranno a rivalersi, salvo il caso di dolo, nei confronti di organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni, qualora ciò sia espressamente previsto dal contratto stipulato con l'Ente organizzatore.

Art. 18 CLAUSOLA TRAGHETTI

Viene convenuto tra le parti che durante la permanenza degli autocarri a bordo di navi-traghetto, la garanzia per le merci assicurate, caricate a bordo degli autocarri, è prestata alle condizioni della presente polizza, compreso il rischio di getto e/o asporto dal mare.

Art. 19 CARICAZIONE SOPRACOPERTA

Relativamente ai trasporti marittimi o per acque interne, a parziale deroga e complemento di quanto previsto dalle Condizioni Generali e Condizioni Particolari in tema di aggravamento del rischio, in caso di caricazione

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



sopracoperta di merci non in container all'insaputa dell'Assicurata, la garanzia si intende prestata a termini delle Institute Cargo Clauses (C) ed. 1.1.2009 con l'inclusione del rischio di furto, mancata consegna e smarrimento nonché getto e/o asporto della merce da parte del mare, ferme restando, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite.

La limitazione di cui sopra non si applica in caso di trasporti a mezzo navi portacontainer e/o navi traghetto e/o navi Ro/Ro.

Art. 20 AVARIA COMUNE

I contributi provvisori di avaria comune saranno rimborsati dalla Società in proporzione ed entro i limiti della somma assicurata, dietro presentazione delle ricevute di deposito debitamente girate in bianco dal depositante. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurata del contributo di avaria comune dovuto dal medesimo in base ad apposito regolamento fatto in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, sempreché l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente polizza. L'operatività della presente clausola non determina in alcun caso un incremento della somma assicurata. Pertanto, nel caso in cui la somma assicurata ridotta dell'ammontare dell'avarìa particolare a carico della Società risultasse inferiore al valore contributivo, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella di polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione.

Art. 21 MERCE TRASPORTATA CON AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CONTRAENTE

Limitatamente ai trasporti effettuati con automezzi di proprietà dell'Assicurata o sotto il suo controllo o gestione, l'operatività della garanzia, nel caso di furto della merce, è specificatamente subordinata alla circostanza che sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni durante ogni sosta o fermata in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendente, che comporti l'assenza anche temporanea dell'autista:

In caso di furto dell'intero automezzo ovvero della sola motrice o del solo rimorchio

Mezzi sprovvisti di apparecchio antifurto:

- a) i veicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta e diretta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri rialzati e tutte le portiere ed accessi chiusi a chiave; oppure
- b) i veicoli siano custoditi in aree o locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare ricevuta per la custodia del veicolo stesso, conformemente a quanto disposto delle Autorità Competenti; oppure
- c) i veicoli risultino parcheggiati in aree portuali od aeroportuali recintate e con varchi sotto controllo.

Mezzi dotati di apparecchio antifurto

- d) sul veicolo e/o rimorchio sia correttamente installato e messo in funzione un dispositivo antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE; e
- e) non devono essere state effettuate duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi per "chiavi" tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione del sistema antifurto; in caso di loro smarrimento, anche parziale, si dovrà provvedere alla sostituzione certificata di tutte le chiavi; e
- f) siano alzati i vetri e chiusi a chiave tutti gli sportelli e le portiere; oppure
- g) sia correttamente installato e messo in funzione durante tutto il trasporto un sistema di allarme satellitare antifurto/antirapina con tecnologia GPS integrata GSM/GPRS, conforme alle norme CEI 79/28 ed eventuali successive modifiche, collegato con la centrale operativa di una primaria società di telesorveglianza.

In ogni caso il furto dovrà essere pertanto perpetrato con effrazione delle portiere e dell'apparecchio antifurto. Pertanto in caso di sinistro l'Assicurato si impegna a consegnare tempestivamente tutte le chiavi di detto antifurto quale prova del suo avvenuto inserimento;

In caso di ritrovamento del veicolo deve essere richiesto l'intervento delle Autorità e/o della Società perché sia fra l'altro specificatamente verbalizzato lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'antifurto o di altro dispositivo di sicurezza esistente, con l'obbligo per l'Assicurato di astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione, sotto pena di inoperatività della copertura. Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.

In caso di furto di colli interi

- h) i veicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta e diretta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri rialzati e tutte le portiere ed accessi chiusi a chiave; oppure

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



- i) i veicoli siano custoditi in aree o locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare ricevuta per la custodia del veicolo stesso, conformemente a quanto disposto dalle Autorità Competenti; oppure
- j) i veicoli risultino parcheggiati in aree portuali od aeroportuali recintate e con varchi sotto controllo. Pertanto il sinistro dovrà essere perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo o dei locali nei quali lo stesso era parcheggiato.

In caso di utilizzo di autovetture e furgoni (intendendosi per tali: veicoli rientranti nella categoria N1 con portata massima fino a Kg. 1.000,00):

Per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che:

- a) dalle ore 07.00 alle ore 21.00 l'autovettura ed il furgone qualora siano lasciati incustoditi anche momentaneamente, abbiano le portiere regolarmente chiuse a chiave, i vetri completamente alzati e l'antifurto di cui devono essere dotati, inseriti;
- b) dalle ore 21.00 alle ore 07.00 qualora l'autovettura ed il furgone non siano in uso, essi debbano essere lasciati parcheggiati in garage e/o locali chiusi o custoditi.
- c) le merci trasportate dovranno essere riposte nel portabagagli ed in ogni caso non risultare visibili dall'esterno. Agli effetti delle eventuali perdite conseguenti a furto in genere, le stesse saranno risarcite semprechè l'automezzo rechi evidenti tracce di scasso od effrazione.
- Dalla garanzia sono in ogni caso escluse le perdite derivanti da ammanco, mancata riconsegna e smarrimento

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione dell'intero autocarro, ovvero della sola motrice o del rimorchio e/o dell'autovettura a seguito di incidente stradale che impedisca all'autista di adottare misure idonee per evitare la perdita.

Dalla garanzia s'intendono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a manomissione, smarrimento e mancata riconsegna della merce. Salvo specifico accordo preventivo, dalla garanzia sono escluse le perdite di apparecchiature elettroniche, attrezzature, strumentazioni e simili.

Resta inteso e stabilito che qualora in caso di sinistro indennizzabile non ricorressero le condizioni sopra indicate, fermo restando l'obbligo della chiusura di tutte le portiere /accessi ai vani di carico, gli Assicuratori provvederanno ugualmente all'indennizzo spettante a termini di polizza, ma l'importo dovuto verrà liquidato previa deduzione dello scoperto aggiuntivo del 10% dell'importo indennizzabile.

Art. 22 SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE

Relativamente ai trasporti effettuati con veicoli di proprietà la Società rimborserà, oltre alle spese di recupero e conservazione delle cose assicurate, come previsto dalle condizioni di assicurazione, anche le spese ragionevolmente sostenute per lo sgombero della sede stradale delle merci irrimediabilmente danneggiate a seguito di un avvenimento garantito dalla presente polizza. Queste spese saranno rimborsate sino alla concorrenza dell'importo di € (con il massimo annuo di €) e ciò anche in eccedenza alle somme massime stabilite nel presente contratto. Dalla garanzia si intendono tuttavia escluse tutte le spese sostenute allo scopo di prevenire o ridurre qualsiasi danno conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocato dalle merci assicurate.

Art. 23 COSTI DI SMALTIMENTO E/O DISTRUZIONE

Se a seguito di un sinistro coperto dalla presente polizza la Contraente dovesse sostenere spese (purché documentate) per smaltimento o distruzione, tali spese saranno riconosciute dagli Assicuratori. Queste spese saranno rimborsate sino alla concorrenza dell'importo di €= (con il massimo annuo di €=) e ciò in aggiunta al danno subito dalle merci.

Art. 24 DANNI ALLE CONFEZIONI

In caso di danno ad etichette, capsule, scatole, copertine, astucci od altro materiale costituente la confezione dei prodotti assicurati con la presente polizza, gli Assicuratori risponderanno solo dell'ammontare relativo al costo del nuovo confezionamento ed in nessun caso saranno responsabili per un importo superiore al valore assicurato delle merci e comunque entro i massimali previsti dalla presente polizza.

Art. 25 IMBALLAGGIO

Premesso che la Contraente si impegna, anche per l'Assicurata, affinché l'imballaggio delle merci assicurate con la presente polizza venga predisposto con la dovuta cura e diligenza sia in relazione alla tipologia delle merci spedite ed al mezzo di trasporto impiegato e della relativa destinazione, si precisa che l'imballaggio stesso così come attualmente predisposto dalla Contraente per l'effettuazione delle spedizioni si intende comunque accettato dalla Società.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Art. 26 MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO

Gli Assicuratori non rispondono in alcun caso di qualsiasi danno o spesa causati alla merce assicurata in seguito a mancata effettuazione del viaggio stabilito da impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive, ed atti qualsiasi di Governi, Autorità o Popoli.

Art. 27 CLAUSOLA RIMPIAZZO (ove applicabile)

In caso di danno ad una parte qualsiasi degli oggetti assicurati in dipendenza di uno degli avvenimenti garantiti con la presente polizza, gli Assicuratori risponderanno solo del valore della parte danneggiata anche se questa non fosse stata valutata separatamente, e rimborseranno solo le spese di riparazione o rimpiazzo della parte medesima escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. 28 RISCHI CONTINGENTI

a) Merci vendute

Relativamente alle vendite dirette a paesi compresi in garanzia la presente polizza copre alle condizioni previste in questa polizza anche le spedizioni di merce che la Contraente vende con termini di resa per i quali l'onere della copertura assicurativa non risulti a suo carico, totalmente o parzialmente (EXW, FCA, FAS, FOB, CFR e simili). Pertanto i danni risarcibili saranno pagabili esclusivamente alla Contraente solo ed in quanto il destinatario della merce ometta il pagamento delle merci in quanto danneggiate o andate perdute a seguito di un rischio assicurato.

In caso di danno su merci vendute alle condizioni sopra indicate, la Contraente intraprenderà tutte le azioni affinché le merci vengano accettate dai destinatari con pagamento integrale del prezzo di fattura.

Solo nel caso che la Contraente non ottenga il pagamento del prezzo di vendita delle merci e ne dia valida dimostrazione alla Società, gli stessi risarciranno il danno effettivamente subito nei termini della presente polizza.

La Contraente si impegna a proseguire in proprio nome, ma a spese della Società, nelle attività necessarie per il recupero del danno nei confronti dei ricevitori ed ogni recupero eventualmente ottenuto sarà di spettanza della Società sino al raggiungimento dell'importo da essi pagato.

La Società pagherà l'indennizzo dovuto in base alla presente clausola non prima di 120 giorni dalla data del mancato pagamento e trascorsi ulteriori 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa giustificativa del reclamo.

b) Merci Acquistate

Relativamente agli acquisti provenienti da paesi compresi in garanzia la presente polizza copre altresì le spedizioni di merce che la Contraente compra con termini di resa per i quali l'onere di provvedere alla copertura assicurativa spetta al fornitore.

In caso di danno su merci acquistate con tale modalità di consegna la Contraente, intraprenderà tutte le azioni necessarie affinché la perdita od il danno venga liquidato dalla Compagnia di assicurazioni scelta dal fornitore e/o dal fornitore stesso.

Qualora tali azioni risultino inefficaci in tutto o in parte, la presente polizza garantisce il rimborso del danno sofferto dalla Contraente, nei limiti e alle condizioni previste da questa polizza.

La presente polizza inoltre, a prescindere dall'inottemperanza degli obblighi di assicurazione, garantisce per "differenza di condizioni" anche quei rischi eventualmente non coperti dalle polizze stipulate dai fornitori e/o per loro conto, nel qual caso troveranno applicazione i termini e le condizioni di questa polizza.

Nei casi previsti nei paragrafi precedenti, la Contraente si impegna a restituire immediatamente alla Società le somme eventualmente recuperate in connessione ai danni e alle perdite subiti dalle merci acquistate in qualunque epoca successiva al pagamento dell'indennizzo da parte della Società.

Importante

E' condizione essenziale per l'operatività di questa garanzia dei Rischi Contingenti che l'esistenza della stessa non sia portata a conoscenza dei clienti, ricevitori e/o sub-fornitori della Contraente per nessun motivo.

I diritti derivanti dalla presente clausola non sono in alcun caso cedibili a terzi.

Art. 29 CONSTATAZIONE DANNI

Fermo restando quanto previsto dagli art. 16 delle Condizioni Generali l'Assicurata è tenuta a:

- dare disposizioni affinché in caso di sinistro grave sia data immediata notizia telefonica o scritta al Broker affinché questo ultimo possa richiedere alla Compagnia l'intervento del Commissario di Avaria sul luogo del sinistro o direttamente all'indirizzo email denunce.marine@aig.com;
- prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
- non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o del perito designato dalla Società.

L'Assicurata dovrà, inoltre, espletare tutti gli atti necessari per la definizione del danno, la tutela e la salvaguardia dei diritti della Società, permettere la rilevazione delle merci danneggiate, mettere a disposizione tutti i documenti a prova dell'esistenza, genere e valore delle merci assicurate, nonché salvaguardare i diritti di rivalsa nei confronti di ogni eventuale responsabile.



In caso di furto o rapina, l'Assicurata, o chi per essa, dovrà darne immediata denuncia alle Autorità fornendo circostanziata descrizione dei fatti, gli elementi idonei a identificare e quantificare la merce, le generalità dell'autista, di eventuali accompagnatori e testimoni, nonché l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchiature antifurto o altri sistemi di protezione e ottenere copia della denuncia.

Art. 30 FRANCHIGIA PERITALE

L'Assicurata è dispensata dal richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria per i reclami il cui importo possa essere presumibilmente inferiore a € 1.500,00.= al netto dell'eventuale franchigia o scoperto di polizza.

Resta in ogni caso inteso che l'Assicurata - sotto la propria responsabilità - dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.

Art. 31 MERCI FATTURATE IN VALUTA

Nel caso di danni subiti dalle merci assicurate che risultino vendute/acquistate in valuta estera, gli stessi saranno risarciti in Euro con controvalore da conteggiarsi al giorno dell'emissione della fattura stessa.

L'assicurazione in valuta estera sarà ammessa a condizione che il pagamento del premio corrispondente sia effettuato nella stessa valuta.

Art. 32 EMISSIONE DEI CERTIFICATI

Relativamente alle spedizioni rientranti nella presente Polizza per le quali sia richiesta la certificazione della copertura assicurativa la Società autorizza la Contraente alla diretta emissione dei certificati di assicurazione avvalendosi del sistema automatico messo a disposizione dalla Società stessa sul sito web <https://www-223.AIGinsurance.com/> conformandosi a tutti gli obblighi nello stesso previsti che qui si intendono come letti ed accettati.

La Contraente si impegna a porre in atto tutte le misure precauzionali necessarie per prevenire l'uso improprio delle password di accesso al sistema assegnatele dalla Società. La Contraente indennizzerà la Società per qualsiasi reclamo, richiesta, perdite o spesa dipendenti dall'uso improprio delle password di accesso al sistema assegnatele dalla Società.

La Contraente indennizzerà la Società per qualsiasi reclamo, richiesta, perdite o spese dipendente da qualsiasi causa diretta od indiretta che la Società debba sostenere a seguito dell'emissione di tali certificati di assicurazione in modo non corretto e/o improprio e/o in contrasto con i termini e le condizioni di polizza.

La Contraente s'impegna, inoltre, a rimborsare alla Società eventuali franchigie o scoperti pattuiti a suo carico e non opponibili ai terzi portatori dei Certificati.

Salvo specifico accordo fra le parti, sarà ammessa la retrodatazione dei certificati sino ad un massimo di cinque giorni dalla data di partenza del primo mezzo di trasporto. In relazione a ciò la Contraente da atto di non essere a conoscenza di eventuali perdite o danni occorsi alle merci assicurate precedentemente a tale data.

La Società avrà facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari di ufficio, tutta la documentazione riguardante tali trasporti sui quali, se richiesto, la Contraente dovrà fornire i chiarimenti del caso.

Art. 33 TASSI DI PREMIO

I premi della presente polizza sono stabiliti e determinati in base all'applicazione dei seguenti tassi lordi:

- via terra
- via mare
- via aerea

Essi si intendono comprensivi dei soprapremi base rischi «Guerra e Scioperi» (per le spedizioni marittime ed aeree) e «Scioperi» (per le spedizioni terrestri), nonché delle imposte governative.

Eventuali variazioni dei soprapremi rischi guerra e scioperi o dell'aliquota d'imposta modificheranno di conseguenza i suddetti tassi. Per la determinazione delle condizioni e per la conseguente eventuale modifica dei suddetti soprapremi per spedizioni in aree di destinazione o provenienza che possano risultare ad alto rischio sociopolitico, le parti contraenti faranno fare riferimento al sito:

https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980edf8cc2 gestito dall'organizzazione Exclusive Analysis.

Art. 34 PREMIO MINIMO

Alla firma della polizza e per ogni successivo rinnovo la Contraente provvede al pagamento del deposito premio minimo comunque acquisito stabilito come segue, da regolare secondo quanto previsto dall'articolo che segue.

Sezione Terrestre	
Premio netto	€
Imposte 12,50%	€
Premio Lordo	€ 6.300,00

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Sezione Marittima / Aerea
Premio netto €
Imposte 7,50% €
Premio Lordo € 7.200,00

Sezione Giacenza
Premio netto €
Imposte 22,25% €
Premio Lordo €

Esso sarà dovuto inrate con scadenza al calcolate come segue:

Sezione Terrestre
Premio netto €
Imposte 12,50% €
Premio Lordo € 3.150,00

Sezione Marittima / Aerea
Premio netto €
Imposte 7,50% €
Premio Lordo € 3.600,00

Sezione Giacenza
Premio netto €
Imposte 22,25% €
Premio Lordo €

In ogni caso la garanzia è sospesa, ex art. 1901 - secondo comma – C.C. sino a quando la Contraente non abbia adempiuto all'obbligo del pagamento del premio o delle sue rate successive.

Art. 35 CALCOLO DEL PREMIO

Entro 60 giorni dalla scadenza della polizza la Contraente si impegna a comunicare alla Società l'ammontare di:

-
- fatturato di vendita
-

relativo al periodo assicurato e ciò di anno in anno fino al momento in cui la presente polizza resterà in vigore. Detti fatturati si intendono quali "parametri" per la determinazione del premio relativo a tutti i trasporti assicurati con la presente polizza.

In base valori consuntivi notificati dalla Contraente, la Società provvederà al calcolo dei premi dovuti mediante l'applicazione dei tassi precedentemente indicati al fine di poter procedere alla regolazione del premio rispetto a quanto pagato in via anticipata dalla Contraente all'inizio del corrispondente periodo di polizza. **In ogni caso il premio minimo pagato in via anticipata sarà acquisito dalla Società e non sarà operato alcun rimborso in caso di conguaglio negativo.**

La Contraente si impegna a pagare il premio risultante dalla regolazione di cui al punto precedente entro 30 giorni dalla presentazione del relativo documento. In difetto della comunicazione o del versamento del premio di regolazione la Società avrà il diritto di richiederne il pagamento in via giudiziale al magistrato ordinario con facoltà di dichiarare risolto il contratto. In ogni caso la Società avrà diritto di non pagare i sinistri occorsi nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione decorsi 15 giorni successivi a quanto indicato per il pagamento della regolazione del premio e sino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi.

Art. 36 DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO

La presente polizza è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del gg/mm/2023 alle ore 24.00 del gg/mm/2024 per un periodo di 365 giorni.

Essa si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di un 365 giorni, contro pagamento del premio come precedentemente indicato salvo disdetta e risoluzione secondo quanto previsto dalla presenti Condizioni Particolari.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Rappresentanza Generale per l'Italia

CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni delle Condizioni di cui sopra:

Condizioni Generali

Art. 16 Norme applicabili in caso di sinistro

Condizioni Particolari

Art. 29 CONSTATAZIONE DANNI

Art. 35

CALCOLO DEL PREMIO

Art. 36 DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO

Art. 37 DISDETTA DAL CONTRATTO

Art. 38 DISDETTA DEI RISCHI GUERRA E SCIOPERI

Art. 39 ESCLUSIONE RISCHI GUERRA IN CASO DI GUERRA TRA LE CINQUE POTENZE

Art. 43 Art. 50 DISDETTA DEI RISCHI GUERRA E SCIOPERI

Per quanto riguarda la garanzia per i rischi di guerra e/o scioperi gli Assicuratori possono liberarsi da tale impegno in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne le spedizioni da e per gli Stati Uniti per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata o pec.

Tale impegno per i rischi scioperi cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, siavi o non siavi dichiarazione di guerra, tra almeno due dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Di conseguenza, le applicazioni successive allo scadere delle suddette 48 ore non sono assicurabili per i rischi scioperi e gli Assicuratori non saranno tenuti ad effettuare alla Contraente/Assicurata alcuna notifica di disdetta.

Art. 44 ESCLUSIONE RISCHI GUERRA IN CASO DI GUERRA TRA LE CINQUE POTENZE

Il presente articolo esclude perdite, danni, responsabilità o spese derivanti dallo scoppio di una guerra (che vi sia o meno una dichiarazione di guerra) tra almeno due dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica popolare cinese.

COASSICURAZIONE E DELEGA

Dichiaro inoltre di aver preso visione della nota informativa privacy ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 c.d. GDPR. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

LA CONTRAENTE

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



TERRITORY RESTRICTION ENDORSEMENT

It is hereby understood and agreed that this policy is amended as follows:

Notwithstanding anything to the contrary in this policy, or any appendix or endorsement added to this policy, there shall be no coverage afforded by this policy for any risk to, from or in the **Specified Area**.

Notwithstanding the foregoing, where the risk is not destined for and does not originate from a **Specified Area** but transits through a **Specified Area**, the foregoing exclusion shall not apply.

For purposes of this endorsement, "**Specified Area**" means:

- a. The Republic of Belarus;
- b. The Russian Federation (as recognized by the United Nations) or their territories, including territorial waters, or protectorates where they have legal control (legal control shall mean where recognized by the United Nations); or
- c. Ukraine (in accordance with the borders established as of the 1991 Declaration of Independence, including the Crimean Peninsula and the Donetsk and Luhansk regions).

Where there is any conflict between the terms of this endorsement and the terms of the policy, the terms of this endorsement shall apply, subject at all times to the application of any Sanctions clause. If any provision of this endorsement is or at any time becomes to any extent invalid, illegal or unenforceable under any enactment or rule of law, such provision will, to that extent, be deemed not to form part of this endorsement but the validity, legality and enforceability of the remainder of this endorsement will not be affected.

ALL OTHER TERMS, CONDITIONS AND EXCLUSIONS REMAIN UNCHANGED.



01.01.2001

INSTITUTE CLASSIFICATION CLAUSE

QUALIFYING VESSELS

- 1) This insurance and the marine transit rates as agreed in the policy or open cover apply only to cargoes and/or interests carried by mechanically self-propelled vessels of steel construction classed with a Classification Society which is:
 - 1.1. a Member or Associate Member of the International Association of Classification Societies" (IACS*), or
 - 1.2. a National Flag Society as defined in Clause 4 below, but only where the vessel is engaged exclusively in the coastal trading of the nation (including trading on an inter-island route within an archipelago of which that nation forms part).

Cargoes and/or interests carried by vessels not classed as above must be notified promptly to underwriters for rates and conditions to be agreed. *Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable commercial market terms.*

AGE LIMITATION

- 2) Cargoes and/or interests carried by Qualified Vessels (as defined above) which exceed the following age limits will be insured on the policy or open cover conditions *subject to an additional premium to be agreed.*

Bulk or combination carriers over 10 years of age or other vessels over 15 years of age unless they:

- 2.1 Have been used for the carriage of general cargo on an established and regular pattern of trading between a range of specified ports, and do not exceed 25 years of age, or
- 2.2 Were constructed as containership, vehicle carriers or double-skin open hatch gantry crane vessels (OHGCs) and have been continuously used as such on an established and regular pattern of trading between a range of specified ports, and do not exceed 30 years of age.

CRAFT CLAUSE

- 3) The requirements of this Clause do not apply to any craft used to load or unload the vessel within the port area.

NATIONAL FLAG SOCIETY

- 4) A National Flag Society is a Classification Society which is domiciled in the same country as the owner of the vessel in question which must also operate under the flag of that country.

PROMPT NOTICE

- 5) *Where this insurance requires the assured to give prompt notice to the Underwriters, the right to cover is dependent upon compliance with the obligation.*

LAW AND PRACTICE

- 6) This insurance is subject to English law and practice.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



01/05/1998

CARGO ISM ENDORSEMENT

Applicable to shipments on board Ro-Ro passenger ferries.

Applicable with effect from 1 July 1998 to shipments on board :

- 1) passenger vessels transporting more than 12 passengers and**
- 2) oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and cargo high speed craft of 500 gt or more.**

Applicable with effect from 1 July 2002 to shipments on board all other cargo ships and mobile offshore drilling units of 500 gt or more.

In no case shall this insurance cover loss, damage or expense where the subject matter insured is carried by a vessel that is not ISM Code certified or whose owners or operators do not hold an ISM Code Document of Compliance when, at the time of loading of the subject matter insured on board the vessel, the Assured were aware, or in the ordinary course of business should have been aware:

- a) Either that such vessel was not certified in accordance with the ISM Code.
- b) Or that a current Document of Compliance was not held by her owners or operators

as required under the SOLAS Convention 1974 as amended.

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject matter insured in good faith under a binding contract.



TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) 2009

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1 Notwithstanding any provision to the contrary contained in the contract of insurance or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as the contract of insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted or

any person acting from a political, ideological or religious motive,

such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, **SHALL TERMINATE:**

either

1.1 as per the transit clauses contained within the contract of insurance,

or

1.2 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of insurance,

1.3 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or

1.4 when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit,

or

1.5 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overseas of the subject-matter insured from the overseas vessel at the final port of discharge,

1.6 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

2 If the contract of insurance or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

JC2009/056
01/01/2009



10/11/2003

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter.
The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes.
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



MARINE CYBER ENDORSEMENT

1 Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.

2 Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.

3 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

LMA5403

11 November 2019



SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

JC2010/014
11 August 2010

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION (Cargo)

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.

JC2020-011
17 April 2020

**TABELLA DEI SOPRAPREMI PER CARICAZIONI SU NAVI RIENTRANTI
NELLA CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE**

	MERCI APPROVATE se non trasportate da navi porta rinfuse e/o "combination carriers"	Cacao, caffè, cotone, fertilizzanti, noci e semi oleosi e loro sottoprodotti (panelli, agglomerati, pellets e simili), riso, zucchero, sego, e grassi, olii vegetali Merci approvate trasportate da navi porta rinfuse e/o "combination carriers"	Farina di pesce, merci refrigerate o trasportate a temperatura controllata. Copra, gapiék, manioca, tapioca e tutti i loro prodotti, juta, sisal, melassa	Cemento, zolfo, carbone, coke e/o relativi derivati, minerali concentrati, rottami metallici ed altri carichi ad elevato peso specifico (inclusi carichi pesanti ferrosi e non ferrosi quali travi d'acciaio, lamiere e simili)	Legname e tutti i suoi derivati (prodotti cartacei, polpa di legno, carta da giornale, cartone e simili)
	<i>Colonna 1</i>	<i>Colonna 2</i>	<i>Colonna 3</i>	<i>Colonna 4</i>	<i>Colonna 5</i>
Navi porta rinfuse e/o "combination carriers" da 11 a 15 anni	-	0,10%	0,15%	0,20%	0,10%
Navi cisterne adibite al trasporto di olii minerali di stazza lorda superiore a 50.000 t.s.l. da 11 a 15 anni	0,025%	-	-	-	-
Navi da 16 a 20 anni	0,125%	0,185%	0,375%	0,50%	0,20%
Navi da 21 a 25 anni	0,25%	0,375%	0,75%	1%	0,40%
Navi da 26 a 30 anni	0,375%	0,50%	1%	1,35%	0,60%